

Gruppo consiliare  
*Fratelli d'Italia*

*Al Presidente del Consiglio Comunale*  
**Massimo BELLO**

*e p.c.* *Al Sindaco di Senigallia*  
**Massimo OLIVETTI**

**MOZIONE** circa la “Istituzione del Registro per il diritto dei minori alla Bigenitorialità (“Registro della Bigenitorialità”)”

a iniziativa dei Consiglieri

**Davide Da Ros, Marcello Liverani, Massimo Montesi, Silvia Tomassoni**

### **Il Consiglio Comunale di Senigallia**

#### **Premesso che**

–la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo proclama la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della Società;

–la Costituzione Italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, riconosce la pari dignità e l'uguaglianza dei cittadini a prescindere da sesso, religione, orientamento politico, religioso o filosofico, nonché il diritto e il dovere dei genitori di mantenere i figli e di provvedere alla loro cura, educazione ed istruzione;

–la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce i diritti del fanciullo, in particolare il “*diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse*”;

–la Legge 176/1991 ha ratificato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (*Convention of the Rights of the Child*), recependone i principi fondamentali approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni

*Gruppo consiliare  
Fratelli d'Italia*

Unite a New York il 20/11/1989; in particolare, testualmente, “...*gli Stati vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà...*” e, quanto ai minori, testualmente, “... *rispettando il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori*”;

–la Legge 54/2006 (riforma del Diritto di Famiglia) prevede, nell’attuale formulazione dell’art. 337 ter cod. civ., che “*Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*” e che “*La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*”;

–il diritto soggettivo del minore alla effettiva bigenitorialità, di cui sopra, ha carattere inviolabile e indisponibile: esso permane anche in caso di separazione dei genitori, che mantengono nei confronti dello stesso i medesimi doveri, e i medesimi diritti, esistenti prima della separazione;

### CONSIDERATO

- che a seguito di una separazione conflittuale, anche qualora vi siano minori in affidato condiviso, spesso il genitore co-residente non informa l’altro, prende decisioni e acquisisce informazioni senza dividerle, con atteggiamento monogenitoriale;

-che la previsione di una doppia domiciliazione per il minore, a prescindere dall’unicità della residenza anagrafica, contribuirebbe a garantire al minore stesso una compiuta bigenitorialità, e a entrambi i genitori di poter partecipare più pienamente alla vita dei propri figli;

-che la presente mozione, che viene proposta simultaneamente in moltissime città italiane, nonché sottoposta all’A.N.C.I. e al Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha unicamente finalità di promozione del progresso civile, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni locali, sull’esempio delle best practices già adottate concretamente dai Comuni italiani più virtuosi.

**Tanto premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Senigallia**

### IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL CONSIGLIO MEDESIMO

1) a promuovere ed istituire, presso l’Ufficio Anagrafe di questo Comune, un Registro amministrativo per il diritto dei minori alla Bigenitorialità;

*Gruppo consiliare  
Fratelli d'Italia*

2) a promuovere, sulla scorta dell'allegato schema, un Regolamento comunale, che istituisca il Registro amministrativo per il diritto ai minori alla bigenitorialità;

3) a voler intraprendere azioni di informazione e di sensibilizzazione in merito al Registro stesso e sulle sue finalità presso la cittadinanza e presso gli Enti interessati, al fine di promuoverne la conoscenza e l'utilizzo;

4) a voler sottoscrivere protocolli d'intesa con tutti gli Enti e le istituzioni (ad esempio, Tribunale, scuole, asili etc.), che a qualsiasi titolo incidano sulle vite dei minori, e di cui sia necessario stabilire un contatto con entrambi i genitori.

Senigallia, 26 febbraio 2021

Allegato: BOZZA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA  
DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO PER IL DIRITTO DEI MINORI ALLA  
BIGENITORIALITÀ

**Articolo 1 - Istituzione del Registro amministrativo per il diritto dei minori alla  
bigenitorialità.**

1. E' istituito presso il Comune di Senigallia il Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità.
2. L'istituzione del Registro avviene nei limiti della potestà amministrativa comunale e nel rispetto delle vigenti norme in materia di anagrafe e di stato civile, del diritto di famiglia e di ogni altra norma rientrante nella potestà legislativa dello Stato e della Regione, così come nel rispetto delle competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
3. L'istituzione del Registro è volta a tutelare e rendere effettivo il diritto dei minori alla bigenitorialità e a garantire l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere di entrambi i genitori, anche in caso di crisi della coppia, di mantenimento, cura, educazione e istruzione dei figli, e favorire comportamenti dei genitori separati collaborativi e rispettosi, oltre che tra gli stessi anche verso i figli, prevenendo possibili fonti di conflittualità e riducendo il disagio conseguente alla separazione ed alla modifica delle condizioni di vita del minore.

**Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al Registro**

1. Il Registro è istituito presso l'Anagrafe del Comune; a esso si possono iscrivere i minori che nel Comune abbiano residenza anagrafica, e i loro genitori ovunque residenti.
2. La richiesta di iscrizione può essere presentata disgiuntamente anche da un solo genitore, che abbia la titolarità della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel Registro questi, ai fini amministrativi e per l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel Registro, corredate da recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).
3. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
4. In caso di trasferimento in altro comune di un genitore e del figlio minore, l'Ufficiale dell'Anagrafe ne dà notizia tempestiva all'altro genitore, e provvederà a inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione nel Registro.
5. La residenza anagrafica resta una sola, ma contestualmente all'iscrizione il genitore richiedente rilascia autorizzazione alla comunicazione dei dati contenuti nel Registro a tutti gli Enti ed

*Gruppo consiliare  
Fratelli d'Italia*

Istituzioni che abbiano competenza in ordine alla cura, educazione e istruzione del minore, così che tutte le comunicazioni che lo riguardino siano indirizzate al domicilio indicato dal genitore, in particolare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), se richiesto all'iscrizione.

### **Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al Registro**

1. Ciascun genitore ha diritto di ricevere dal Comune, senza limite alcuno, attestazione delle informazioni contenute nel registro. I terzi potranno accedere alle informazioni solo ove rientrino tra gli Enti e le Istituzioni che hanno competenza in materia di cura, educazione e istruzione dei minori, ovvero nei limiti delle altre disposizioni di legge in materia di diritto di accesso.
2. L'attestazione, rilasciata su richiesta agli interessati, potrà essere utilizzata per i fini del presente Regolamento, o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore, in particolare nel corso dei procedimenti giudiziari di affidamento dei minori.

### **Articolo 4 - Cancellazione dal Registro**

1. Qualora il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso, previa comunicazione agli interessati.
2. Ciascun genitore può portare a conoscenza dell'Ufficio anagrafe i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in osservanza ai quali verranno adottate le opportune variazioni, ivi compresa la cancellazione.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione, restando con ciò impregiudicata l'iscrizione nel Registro dell'altro genitore.

### **Articolo 5 – Cooperazione con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per azioni di sensibilizzazione e informazione**

Il Comune intende intraprendere un percorso di collaborazione con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle altre Istituzioni ed Enti, nonché degli Ordini professionali che si occupano di minori, sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore, relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente a provvedimenti o circostanze da comunicare.

### **Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei minori alla Bigenitorialità viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché a tutte le norme nazionali applicabili.

*Gruppo consiliare  
Fratelli d'Italia*

2. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della P.A. nonché agli incaricati di pubblico servizio, ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

### **Articolo 7 - Disposizioni finali**

Con delibera di Giunta, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, si adotteranno tutti i provvedimenti necessari all'istituzione e al funzionamento del Registro, alla individuazione e all'incarico degli Uffici competenti alla sua gestione e alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare.

\* \* \*

### **Appendice - Principali riferimenti normativi:**

**“Convenzione sui diritti dei fanciulli” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con L. 176 del 1991**

– Art. 9: *“Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene”.*

– Art. 12: *“Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, soprattutto se all'estero. Nessuno può portare via un bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei genitori se l'altro non è d'accordo”.*

### **Artt. 3 e 30 della Costituzione della Repubblica Italiana**

**Legge 54/2006** - Ad oggi nella maggioranza dei casi sostanzialmente disattesa, poiché nella prassi applicativa si è finiti giudizialmente, nel caso di disaccordo tra i coniugi sull'affidamento dei figli in una crisi di coppia, per non implementare gli intenti originari, mantenendo il modello monogenitoriale in cui un solo genitore, quello coresidente, assume un ruolo prevalente nella cura del minore, e ha accesso spesso esclusivo alle informazioni, per esempio scolastiche o relative alla salute dello stesso.

**Art. 337 ter del Codice Civile:** *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.*

**MIUR circolare n. 5336 del 2 settembre 2015** - Ferme le premesse del diritto alla bigenitorialità e della mancata osservanza dello spirito e della lettera della legge 54/2006, conclude raccomandando

*Gruppo consiliare  
Fratelli d'Italia*

agli istituti scolastici di inviare ogni comunicazione al domicilio di entrambi i genitori, se entrambi investiti della responsabilità genitoriale.

**Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore**

**Artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192"**

**Art 7; 42, comma 2, lett. a) e 43, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267**

**Art. 316 comma 1 Codice Civile**

**Artt. 337 ter comma 3, 337 quater comma 3 Codice Civile Legge 8 marzo 2000, n. 53 – Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.**

**Circolare Moratti Prot.7657/A0 Roma, 20.12.05**

**Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disciplina in materia di figli naturali"**

**Legge 28 dicembre 2013, n. 154 "Decreto Filiazione"**

**Legge 10 novembre 2014, n. 162**